



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

# **Il conferimento a realizzo controllato ex comma 2-bis di partecipazioni in nuda proprietà**

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## **Casi pratici di creazione del trust dopo la riforma dell'imposta di successione**

Scopri di più

[In un precedente intervento](#) abbiamo avuto modo di approfondire le **possibilità di operare un conferimento a realizzo controllato** in base al [comma 2-bis dell'art. 177, TUIR](#), in ipotesi di **conferimento di usufrutto**.

Il nostro ragionamento ha portato, non senza qualche difficoltà, alla conclusione che il conferimento dell'usufrutto **può beneficiare del realizzo controllato** solo in presenza di un **contestuale conferimento** di una **nuda proprietà** da parte di un familiare.

L'usufrutto, pertanto, singolarmente considerato, non **risulta essere autosufficiente**, stante il chiarimento dato dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta a interpello n. 381/E/2020](#), ove l'ufficio ha precisato che **l'usufrutto è un diritto di godimento e non una partecipazione**.

In quest'intervento vogliamo esaminare il **caso del nudo proprietario**. Questi si viene a trovare in una **posizione per certi versi privilegiata**, ma **per altri penalizzata rispetto all'usufruttuario**.

La **posizione di maggior favore** del nudo proprietario è, ad esempio, legata al fatto che **se la nuda proprietà è dotata dei diritti di voto** la stessa viene totalmente **assimilata alla piena proprietà**. In questo caso, ipotizzando sempre che i diritti di voto corrispondano alla quota di partecipazione al patrimonio, risulterebbe sufficiente il **conferimento di una quota leggermente superiore al 20%** per accedere al conferimento *ex art. 177, comma 2-bis*.

Un ulteriore elemento di forza della nuda proprietà rispetto all'usufrutto è rappresentato dal fatto che la stessa può risultare autosufficiente, **ancorché priva dei diritti di voto**.

Si pensi, ad esempio, al caso del **conferimento di una quota di nuda proprietà priva dei diritti di voto** pari al 60% del capitale. Nell'ipotesi in cui la stessa venga conferita senza il contestuale apporto dell'usufrutto l'operazione potrebbe **ugualmente beneficiare del realizzo controllato a condizione**, tuttavia, che operando il ragguaglio **emerga una partecipazione superiore al 25%**.



Se, nel nostro caso, ipotizzassimo un usufruttuario avente 65 anni **la quota di nuda del 60% equivarrebbe a una quota di patrimonio del 30%**.

L'esempio appena proposto, tuttavia, evidenzia anche **l'elemento di debolezza della nuda proprietà**, ossia la necessità di **operare il ragguaglio**. Se, infatti, si intendesse implementare un conferimento congiunto di usufrutto e nuda da parte di due familiari l'applicabilità del [\*\*comma 2-bis\*\*](#) alla nuda proprietà risulta confinato a casi marginali.

Infatti, se si dovesse **conferire contestualmente usufrutto e nuda proprietà di una quota superiore al 50%**, l'operazione **non presenterebbe problemi**, ma **ricadrebbe nell'alveo dell'[art. 177, comma 2 \(risposta a interpello n. 147/E/2019\)](#)**.

Ipotizzando un **conferimento di una nuda proprietà senza voti di una quota pari al 50%**, affinché si concretizzi la partecipazione qualificata **l'usufruttuario dovrebbe avere almeno 67 anni**. Il valore dell'usufrutto per soggetti di **età compresa tra i 67 e i 69 anni è pari al 45% della piena proprietà** per cui lo stesso sarebbe pari al 22,5% (50%\*45%); la nuda proprietà **determinerebbe una quota del 27,5%** (50%\*55%).

Volendo fare un altro esempio, se il nudo proprietario **privo dei diritti di voto detenesse una quota del 30%**, la partecipazione qualificata si configurerebbe **solo se l'usufruttuario avesse da 87 a 92 anni**.

La **quota risulterebbe**, infatti, **pari al 25,5%** (30%\*85%).

Una possibile soluzione per estendere l'ambito applicativo del conferimento *ex [art. 177, comma 2-bis](#)*, alla nuda proprietà senza voto potrebbe essere quello di una **rinuncia parziale dell'usufruttuario al proprio diritto**, in modo che il titolare della quota in nuda **possa sommare a detta quota in nuda proprietà** (da ragguagliare) una **piena proprietà senza necessità di ragguaglio**. Ovviamente è appena il caso di ricordare che **l'usufruttuario dovrà conservare**, per poter beneficiare anch'esso del realizzo controllato, una **partecipazione qualificata in termini di diritto di voto** (ovvero una partecipazione superiore al 20%).

Chiariamo con un esempio: si ipotizzi che **2 familiari detengano rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà del 40% di una società** e che intendano conferire questa quota in una **family holding che acquisirebbe**, quindi, il **40% in piena proprietà**. Si supponga che l'usufruttuario **abbia 65 anni**. Il diritto di usufrutto, in assenza di ragguaglio, **soddisfa le condizioni per essere annoverato tra le partecipazioni qualificate**. La nuda proprietà, invece **non rispetta il requisito della qualificazione**, perché la stessa **rappresenterebbe solo il 20% della partecipazione al capitale**, mentre si deve superare la soglia del 25%.

Per risolvere il problema, l'usufruttuario dovrebbe **rinunciare ad una quota di usufrutto superiore al 10%**. Supponiamo che **si rinunci a una quota di usufrutto dell'11%**. L'usufruttuario, detenendo il 29% dei voti e non essendo tenuto al ragguaglio, deterrà una partecipazione qualificata.



Il nudo proprietario, dal canto suo, verrà **ridursi la sua quota di nuda dal 40% al 29%**; tuttavia, acquisirà una **quota in piena dell'11%**. Ebbene, anche egli deterrà una partecipazione qualificata in quanto pari al 25,5% del capitale, ossia la somma tra la quota in piena (11%) e la quota in nuda proprietà (29%) **opportunamente dimezzata per operare il ragguaglio**.

Ci si può chiedere se **questo riassortimento delle quote**, possa **presentare dei profili di abuso**. Alla luce dei consolidati orientamenti dell'Agenzia, peraltro ribaditi nell'atto di indirizzo in tema di abuso dello scorso 27 febbraio 2025, **questi tipi di assestamenti sulle quote non presentano profili di abuso**, a condizione che non **siano meramente temporanei in quanto seguiti da operazioni di segno contrario**.